



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE N. 1

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE d'iniziativa dei
Consiglieri Villanova, Pan e Ciambetti

**MODIFICA DELLO STATUTO DELLA REGIONE VENETO DIRETTA
AD INTRODURRE, NELLA FORMA DI GOVERNO REGIONALE,
L'ISTITUTO DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 agosto 2021.

**MODIFICA DELLO STATUTO DELLA REGIONE VENETO DIRETTA
AD INTRODURRE, NELLA FORMA DI GOVERNO REGIONALE,
L'ISTITUTO DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA**

Relazione:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

col disegno di legge, di modifica dello statuto della Regione del Veneto, si mira ad introdurre, nella forma di governo regionale, l'istituto della questione di fiducia.

Rimettere al Presidente della Giunta il compito di porre la questione di fiducia risulta in qualche modo connaturale alla forma di governo basata sulla elezione diretta dello stesso Presidente.

Col coinvolgimento della Giunta in tale decisione, si palesa la volontà di operare un riequilibrio tra i poteri all'interno dell'Esecutivo regionale, rafforzandone l'elemento collegiale.

Per dar corso alla modifica si deve utilizzare la procedura aggravata descritta dall'articolo 123 della Costituzione secondo cui "Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi [...]. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi".

Nel contesto dell'attuale statuto del Veneto, l'istituto de quo trova, ratione materiae, la sua collocazione ideale nel "Capo II" relativo a "Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale", dopo l'articolo 55, che disciplina, inter alia, il parallelo istituto della "mozione di fiducia".

MODIFICA DELLO STATUTO DELLA REGIONE VENETO DIRETTA AD INTRODURRE, NELLA FORMA DI GOVERNO REGIONALE, L'ISTITUTO DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1 - Aggiunta dell'articolo 55 bis alla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

1. Dopo l'articolo 55 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" è aggiunto il seguente:

"Art. 55 bis - Questione di fiducia.

1. Il Presidente della Giunta regionale pone la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale previo assenso della Giunta.

2. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di tributi ed imposte regionali, o su ogni altra materia particolarmente rilevante per la collettività regionale secondo quanto disposto dal provvedimento di approvazione del documento di economia e finanza regionale, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato.

3. La questione di fiducia può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei progetti di legge di cui al comma 2.

4. La questione di fiducia è approvata a maggioranza semplice dei consiglieri regionali con voto palese per appello nominale entro venti giorni, ma non prima di tre, dal giorno in cui è stata presentata.

5. L'approvazione della questione di fiducia comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.

6. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali sulla questione di fiducia comporta la decadenza del Presidente della Giunta e della Giunta stessa e lo scioglimento del Consiglio regionale."

INDICE

Art. 1 - Aggiunta dell'articolo 55 bis alla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".....	3
---	---